



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Senior partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Josef Vieider
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.ssa Elena Gattolin
Dott.ssa Sabrina Tabiaddon
Dott.ssa Monika Mattivi
Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur
Dott. Christian Gentilini
Dott. Stefan Lanznaster
Dott.ssa Martina Santin
Dott.ssa Serena Giacomozzi
Dott. Lorenz Bonadio
Dott.ssa Giulia Fortin

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Dott. Antonio Gocev

A tutti i clienti

Circolare n° 9/2024

Bolzano, 18 gennaio 2024

Oggetto: Bonus Pubblicità per il 2023 – Dichiarazione sostitutiva sulle spese effettivamente sostenute nel 2023 da presentare entro il 9 febbraio 2024

Imprese e professionisti, che nel marzo 2023 hanno inviato la “prenotazione” per il bonus pubblicità, devono ora entro il 9 febbraio 2024 comunicare l’importo delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2023. Il bonus pubblicità spetta, come noto, nella misura del 75% delle spese incrementalmente rispetto al 2022 sostenute per pubblicità sui media della carta stampata, anche per le edizioni online. Le spese sui media TV e radio invece per il 2023 sono escluse. L’incremento deve essere pari almeno all’1%.

Come detto, entro il prossimo 9 febbraio deve essere presentata telematicamente la dichiarazione sostitutiva, su apposito modello dell’Agenzia delle Entrate, delle spese effettivamente sostenute. Il fac-simile di modello può essere scaricato al seguente indirizzo internet:

https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3958/bonus-pubblicita_modello-comunicazione-dichiarazione_2022-2023.pdf

mentre al seguente indirizzo troverete le istruzioni per la compilazione e l’invio del modello:



https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3959/bonus-pubblicita_istruzioni-per-la-compilazione.pdf

Per le imprese vale per le spese il principio della competenza, mentre per i professionisti vale il principio di cassa. Per le imprese hanno quindi valenza le inserzioni “stampate” nel 2023 indipendentemente dalla loro fatturazione o dal pagamento. Alla dichiarazione stessa non andranno allegati documenti di alcun genere: questi ultimi devono però essere conservati per eventuali controlli.

Verranno riconosciute spese dell’importo massimo pari a quanto prenotato a marzo 2023. Se l’importo del credito di imposta pari al 75% delle spese riconosciute supera i 150.000 Euro, deve esser allegata una dichiarazione anti-mafia.

Il suddetto contributo è soggetto alla regola “de-minimis” (limite di 300.000 Euro nel triennio). A quanto ammonterà alla fine il bonus si saprà soltanto più avanti con la pubblicazione di un apposito provvedimento. Il bonus potrà poi essere fruito esclusivamente in compensazione tramite mod. F24. Il codice tributo da utilizzare è il 6900. L’importo stanziato dal governo per la misura è di soli 30 mln di Euro, per cui le aspettative sono modeste.

Ricordiamo che il suddetto bonus rappresenta un introito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Le imprese lo dovranno mettere a bilancio – di regola nella posta A5 dello schema di bilancio; essendo il diritto a percepire il contributo non ancora sorto, a differenza dell’anno passato, dove ci si basava sulla semplice prenotazione, a nostro giudizio tale contributo – ad oggi – non è da indicare in bilancio 2023 in quanto l’entità del bonus è ancora da definire.

N.B.: nel caso intendiate incaricarci con l’invio dell’autodichiarazione per il 2023, vi invitiamo a comunicarcelo con urgenza nei prossimi giorni.

Per eventuali ulteriori informazioni ed approfondimenti siamo come sempre a disposizione.

Distinti saluti

Josef Vieider